
ADiM BLOG
Aprile 2023
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte Edu, sentenza del 30 marzo 2023, J.A. e altri c. Italia, ric. n. 21329/18

*Condizioni di detenzione e respingimenti collettivi:
l'hotspot di Lampedusa al vaglio della Corte EDU*

Marilù Porchia

Dottoranda in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali
Università di Ferrara

Parole chiave

*hotspot – detenzione amministrativa – trattamenti inumani e degradanti – espulsioni collettive –
rimedi effettivi*

Abstract

Con la sentenza J.A. e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti umani è tornata a pronunciarsi sull'«approccio hotspot», identificando l'hotspot di Lampedusa quale luogo detentivo, le cui condizioni integrano trattamenti inumani e degradanti. Smentendo, di fatto, la decisione di chiusura della procedura di supervisione della sentenza Khlaifia, la Corte accerta la mancanza di una procedura interna che assicuri il controllo di un giudice sulla «legittimità» della detenzione in hotspot. Ritiene, infine, che ai ricorrenti non sia stata garantita una «proper interview» prima della notifica dei provvedimenti di respingimento, né altrimenti offerta una 'genuina possibilità' di interloquire con le autorità sul proprio caso in un momento precedente. L'assenza di una valutazione della situazione individuale dei ricorrenti ha quindi qualificato la loro espulsione come collettiva.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *I fatti in causa*

Con pronuncia del 30 marzo 2023, la Corte europea dei diritti dell'uomo riscontra diverse violazioni da parte dell'Italia nella causa [J.A. e altri c. Italia](#). Il giudizio è instaurato da quattro cittadini tunisini, soccorsi in mare nell'ottobre 2017 e condotti presso l'*hotspot* di Lampedusa, ove sono stati detenuti per dieci giorni in condizioni inumane e degradanti, senza possibilità di interagire con le autorità. Dopo averli perquisiti e condotti all'aeroporto di Lampedusa e aver sottratto loro i cellulari, le autorità italiane hanno chiesto loro di firmare documenti di cui non è stata fornita copia. Solo successivamente gli interessati avrebbero compreso trattarsi della notifica di provvedimenti di respingimento. Dopo il trasferimento a Palermo in aereo, un rappresentante del consolato tunisino ha registrato le loro identità. Lo stesso giorno sono stati forzatamente rimpatriati in Tunisia.

2. *La decisione*

La Corte accerta la violazione dell'art. 3 della Convenzione (trattamenti inumani o degradanti) a causa delle condizioni dell'*hotspot*. Ritiene, in particolare, che l'impossibilità di lasciare l'*hotspot* equivalga a una privazione della libertà personale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione (diritto alla libertà e alla sicurezza) e ne riscontra la violazione sotto diversi profili: in relazione al primo paragrafo, in ragione dell'assenza di una base legislativa alla detenzione in *hotspot*, che ne regolamenti anche la durata massima; in relazione al secondo e al quarto paragrafo, in quanto, in assenza di una base legislativa, le autorità non avrebbero potuto informare i ricorrenti delle ragioni giuridiche della loro privazione di libertà e fornire loro informazioni sufficienti a consentire la contestazione dei motivi della detenzione *de facto* davanti a un tribunale.

Infine, la Corte accerta la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione (divieto di espulsione collettiva di stranieri), non essendo la situazione dei ricorrenti stata valutata individualmente prima che venissero emessi i provvedimenti di respingimento, con conseguente violazione del divieto di espulsione collettiva.

B. COMMENTO

1. *L'assenza di rimedi effettivi nell'ordinamento nazionale*

Il primo aspetto su cui si vuole portare l'attenzione riguarda l'ammissibilità del ricorso, contestata dal Governo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne disponibili. Il Governo sostiene che i ricorrenti avrebbero potuto, ai sensi dell'art. 10, co. 2, del d.lgs. 142/2015, presentare una richiesta al prefetto per un permesso temporaneo di uscita dal centro

o un reclamo davanti ai tribunali amministrativi e, nel caso in cui tale richiesta fosse rimasta inaudita o in caso di diniego, impugnare la decisione davanti al giudice civile. Inoltre, avrebbero potuto presentare un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

La Corte rigetta le eccezioni, ricordando che le disposizioni di cui al d.lgs 142/15 sono applicabili *ai soli richiedenti asilo*, qualifica di cui i ricorrenti erano privi. Nega l'esistenza di qualsivoglia via di ricorso interno per lamentare la «legittimità» della detenzione in hotspot e ritiene dunque il ricorso ammissibile. Possiamo desumere che, non pronunciandosi sull'art. 700 c.p.c., abbia implicitamente ritenuto questo strumento *non effettivo* nel caso di specie. Tale considerazione è di importanza cruciale, specie se letta congiuntamente alla [decisione](#) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2 dicembre 2021, con cui viene chiusa la procedura di monitoraggio dell'esecuzione della sentenza di Grande Camera in [Khlaifia e altri c. Italia](#). La decisione del Comitato accerta, infatti, che «le informazioni e le decisioni giudiziarie fornite dalle autorità indicano, *con un sufficiente grado di certezza*, che la combinazione di rimedi civili preventivi e compensativi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. può consentire ai migranti in detenzione amministrativa di presentare richieste argomentate relative alle loro condizioni di vita davanti a un'autorità giudiziaria nazionale competente [...]». Tuttavia, le decisioni fornite dal Governo italiano riguardavano esclusivamente persone trattenute in CPR, mentre non era stato presentato un solo caso di cittadini stranieri trattenuti in hotspots vagliato dalle Corti civili.

I presupposti sui quali la procedura di esecuzione si era chiusa si palesano, dunque, in tutta la loro insufficienza: l'art. 700 era già presente nell'ordinamento italiano al momento della sentenza di Grande Camera in *Khlaifia* nel 2016, e tanto allora, quanto all'epoca dei fatti della sentenza in commento (nel 2017), si era mostrato un rimedio inadeguato e privo di effettività (si veda [MENTASTI G.](#)). La conclusione della Corte è diametralmente opposta a quella del Comitato dei Ministri: non è possibile per i migranti detenuti in hotspot portare davanti a un'autorità giudiziaria nazionale competente questioni relative alla «legittimità» della detenzione. Non era possibile ai tempi dei fatti di entrambe le condanne, ma non è possibile tutt'ora: nessun'altro rimedio è stato da allora previsto nel nostro ordinamento, salvo il reclamo al Garante Nazionale introdotto nel 2020, che, oltre a non essere rivolto ad una autorità giurisdizionale, non è peraltro esperibile dai cittadini stranieri detenuti negli hotspot, a meno che non siano richiedenti asilo trattenuti a fini identificativi.

Invero, e qui ci ricollegiamo alla violazione dell'art. 5 co. 1, 2 e 4 della Convenzione, il d.l. 4 ottobre n. 113/2018 ha introdotto il co. 3-*bis* all'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede che il richiedente asilo può essere a trattenuto, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i trenta giorni, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza in «appositi locali» degli hotspot. Dalla [relazione al Parlamento del 2022](#) del Garante Nazionale risulta, tuttavia, che tale forma di detenzione amministrativa non sia stata

fino ad ora mai utilizzata, né gli «appositi locali» risultano essere stati identificati all'interno delle strutture hotspot. Allo stesso tempo, come diverse organizzazioni [nazionali](#) ed [internazionali](#) riportano, i cittadini stranieri sono regolarmente detenuti dall'arrivo in hotspot, prima della loro identificazione come richiedenti asilo o meno, fino all'eventuale rimpatrio. Dall'epoca dei fatti in sentenza quindi, nulla, sostanzialmente, appare essere cambiato (si veda [VASSALLO PALEOLOGO F.](#))

2. Le condizioni inumane e degradanti indipendentemente dal profilo individuale

Il secondo aspetto in commento riguarda la violazione dell'art. 3 della Convenzione, accertata dalla Corte sulla base delle condizioni di detenzione allegate dai ricorrenti. In questo caso, la violazione è riscontrata a fronte di una detenzione limitata nel tempo e in mancanza di condizioni di vulnerabilità o di una richiesta d'asilo da parte dei ricorrenti. L'incidenza di tali elementi nella valutazione dell'esistenza di una violazione dell'art. 3 della Convenzione è, invero, un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte (v. *O' BOYLE*, p. 246).

In più occasioni la Corte ritiene non sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU in virtù dell'assenza di una condizione di vulnerabilità (si veda [Rahimi](#), §§ 63-86) o dell'assenza di una pendenza di una domanda d'asilo (si veda [S.D. v. Greece](#), §§ 49-54; [Tabesh v. Greece](#), §§ 38-44, [A.A. v. Greece](#), §§ 57-65). In [M.S.S.](#), riconosce la violazione dell'art. 3 nonostante il trattenimento sia durato solo pochi giorni, poiché «the applicant, being an asylum-seeker, was particularly vulnerable because of everything he had been through during his migration and the traumatic experiences he was likely to have endured previously» ([M.S.S.](#), § 232). Diversamente, in [Khlaifia](#) la Grande Camera non rileva la violazione, in ragione, *inter alia*, del fatto che i ricorrenti «[...] non erano richiedenti asilo, non avevano la vulnerabilità specifica inerente a questa qualità e non hanno affermato di avere vissuto esperienze traumatizzanti nel loro paese d'origine [...]» ([Khlaifia](#) § 194).

In relazione alla durata della detenzione, nel caso [J.R. and others v. Greece](#) la Corte conclude che le condizioni nell'hotspot greco sull'isola di Chios non raggiungevano la soglia di gravità necessaria per essere considerate inumane o degradanti, anche alla luce del periodo di detenzione di un solo mese. Egualmente, nel caso [Thiam](#), pur ammettendo l'inadeguatezza delle condizioni nella zona di transito aeroportuale di Milano (§ 38), ritiene che una detenzione pari a 4 giorni e 9 ore non sia un tempo sufficiente per integrare la violazione dell'art. 3 ([Thiam](#), § 39). Identiche considerazioni si trovano in [Muršić c. Croatie](#), § 103.

Tuttavia, a fronte di condizioni di detenzione particolarmente severe, la Corte constata la violazione dell'art. 3, nonostante la breve durata della privazione della libertà (si veda [Brega and Others v. Moldova](#), §§ 39-43; [T. and A. v. Turkey](#), §§ 91-99; [Gavrilovici v. Moldova](#), §§ 41-44; [Koktysh c. Ucraina](#), §§ 22 e 91-95; [Cășuneanu c. Romania](#), § 60-62). E infatti, già in precedenza

l'hotspot di Lampedusa è stato oggetto dell'attenzione della Corte in quanto luogo in cui le condizioni di detenzione avrebbero potuto qualificarsi come potenzialmente inumane e degradanti, anche a fronte di una breve durata della privazione della libertà. In *Khlaifia*, la Grande Camera dichiara espressamente di non poter ignorare la circostanza «che il CSPA di Lampedusa non era adatto a permanenze di parecchi giorni. Poiché tale struttura era attrezzata come centro di transito piuttosto che come centro di trattenimento, le autorità avevano il dovere di attivarsi al fine di individuare altre strutture di accoglienza disponibili e soddisfacenti, organizzando verso queste ultime il trasferimento di un numero sufficiente di migranti» (*Khlaifia*, § 197). In quel caso, tuttavia, la Corte non si è potuta pronunciare sul rispetto o meno di tale dovere, in quanto solo due giorni dopo l'arrivo dei ricorrenti il CSPA era stato devastato da un incendio. Da allora, la situazione non appare essere migliorata: l'hotspot di Lampedusa è stato chiuso per lavori di ristrutturazione a marzo 2018 in seguito a denunce di condizioni di vita disumane, ma, nonostante la riapertura, continua a presentare gravi carenze strutturali.

Ebbene, nella sentenza in commento, la Corte dimostra di esserne consapevole, non rilevando né la brevità della permanenza, né l'assenza di vulnerabilità, né la mancanza di qualificazione dei ricorrenti come richiedenti asilo, ma ritenendo implicitamente superate tali potenziali censure dall'allegazione delle gravissime condizioni materiali di detenzione. Dà infatti atto di come diversi organismi nazionali e internazionali abbiano documentato le condizioni fatiscenti e sporche dell'hotspot di Lampedusa, sottolineando il sovraffollamento, la mancanza di servizi e di spazi, con particolare riferimento ai posti letto, nonché la generale scarsa igiene e inadeguatezza del centro. Semplicemente, «having regard to the elements listed above, submitted by the applicants, and supported by photographs and by several reports» (§ 64), in assenza di contestazioni da parte del Governo, la Corte accerta la violazione dell'art. 3. Riconosce, infatti, l'esistenza di una soglia oltre la quale non è più necessario procedere a una valutazione della situazione specifica del ricorrente in relazione alle condizioni di detenzione, essendo queste inumane e degradanti *indistintamente* per qualsiasi profilo di detenuto e *indipendentemente* dalla durata della detenzione.

Ricordando, in conclusione, la sua consolidata giurisprudenza secondo la quale, in considerazione del carattere assoluto dell'art. 3, le difficoltà derivanti dall'aumento dell'afflusso di migranti e richiedenti asilo, in particolare per gli Stati che costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea, non esonerano gli Stati membri del Consiglio d'Europa dai loro obblighi (si veda *M.S.S.*, § 223; *Hirsi Jamaa*, § 122, *Khlaifia*, § 184; *J.R. and Others*, § 137) la pronuncia espone l'Italia, anche alla luce dell'[incremento nel numero di persone attualmente detenute nell'hotspot di Lampedusa](#), a future nuove condanne.

3. La «proper interview» come garanzia di un esame individuale

L'ultimo aspetto in commento concerne il riconoscimento della violazione dell'art. 4 del Protocollo 4 della CEDU. Fino ad oggi, la Corte constata tale violazione soltanto in un numero limitato di cause (tra cui: [Čonka v. Belgium](#), §§ 60-63; [Hirsi Jamaa](#), § 185; [Georgia c. Russia](#), §§ 170-178; , [Sharifi e altri v. Austria](#), §§ 214-225; [Shioshvili and Others v. Russia](#), §§ 70-72; [A.I. and Others v. Poland](#), §§ 63- 64; [A.B. and Others v. Poland](#), §§ 49-55; [M.H. and Others v. Croatia](#), §§ 295-304; [Shahzad v. Hungary](#), §§ 60-68; [Moustahi c. France](#), §§ 133 – 137; [Khlaifia e altri c. Italia](#), §§ 153-158; [N.D. e N.T. c. Spagna](#), §§ 102-108), le cui ultime due sono però state riformate dalla Grande Camera ([Khlaifia e altri c. Italia \[GC\]](#), §§ 243-255; [N.D. e N.T. c. Spagna \[GC\]](#) §§ 206-232). È interessante notare come, a causa delle politiche di esternalizzazione delle frontiere portate avanti dall'Unione, è negli ultimi anni che l'accertamento delle espulsioni collettive da parte della Corte è aumentato esponenzialmente. Se fino al 2016 la Corte constata una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 soltanto in quattro occasioni ([Khlaifia](#), § 242), da allora le decisioni di condanna sono state numerose.

Interessante è anche mettere a confronto le motivazioni delle sentenze in oggetto con quelle in cui la Grande Camera nel caso *Khlaifia* – in cui le modalità di allontanamento dal territorio dei ricorrenti erano state sostanzialmente identiche a quelle della causa in commento – ritiene non sussistente la violazione. È la stessa Corte, invero, a richiamare in *J.A e altri* l'iter motivazionale di *Khlaifia*, secondo cui per rispettare le obbligazioni di cui all'art. 4 Prot. 4 è sufficiente che sia offerta allo straniero la *genuina possibilità* di interloquire con le autorità sul proprio caso, senza che sia necessario condurre un colloquio personale (*J.A. e altri*, §106; [Khlaifia](#), § 248). In *Khlaifia*, infatti, la Grande Camera condivide le argomentazioni del Governo, ritenendo la presenza di interpreti e mediatori culturali nell'hotspot sufficiente a far presumere la comprensione reciproca tra migranti e autorità. Inoltre, considera i dieci giorni di trattenimento un arco di tempo sufficiente ai ricorrenti per informare le autorità di eventuali motivi ostativi al rimpatrio ([Khlaifia](#), § 249). Di conseguenza, esclude la necessità del colloquio, non emergendo alcun rischio per la vita o l'integrità fisica dei ricorrenti ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione ([Khlaifia](#), § 276). Formula ambigua, che rischia, di fatto, di svuotare di significato l'articolo 4, Prot. 4, CEDU ([Khlaifia](#), Opinione parzialmente dissenziente del giudice Serghides, § 11-12). Anche la natura relativamente semplice e standardizzata dei decreti di respingimento (leggasi: indicazione della sola cittadinanza), è accettata dalla Corte in *Khlaifia* sulla base del mancato possesso da parte dei ricorrenti di documenti di viaggio validi e per non aver loro addotto timori legati all'espulsione.

In *J.A e altri*, la mancata contestazione del Governo delle dichiarazioni dei ricorrenti, secondo i quali non vi era stato alcun colloquio con le autorità precedente alla firma dei provvedimenti di respingimento, sembra portare la Corte a escludere ogni forma di presunzione relativa alla *genuina possibilità* offerta ai ricorrenti di interloquire con le autorità. Piuttosto, le circostanze fattuali in *J.A. e altri* danno prova inequivocabile del mancato esame delle situazioni personali dei ricorrenti: il testo standardizzato dei decreti di respingimento, la mancata comprensione

del suo contenuto da parte dei ricorrenti, che non ne avevano ricevuto copia, il breve lasso di tempo tra la notifica dei provvedimenti e l'allontanamento. Né la scheda informativa utilizzata nell'hotspot di Lampedusa può essere qualificabile come un vero e proprio colloquio individuale: i report del Garante Nazionale e della Commissione straordinaria del Senato accertano che è un semplice questionario formulato in modo estremamente sintetico, somministrato, per giunta, durante le procedure di riconoscimento. La Corte non può, quindi, che accertare la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4.

Diversamente dal caso *Khlaifia*, nel quale è stato argomento centrale, l'esistenza di accordi di *riammissione informali* tra il governo italiano e quello tunisino non è stata eccepita dal Governo. Tuttavia, anche alla luce dei possibili [futuri accordi che lo Stato italiano intende assumere con lo Stato tunisino](#), questa decisione ribadisce un limite imposto dal diritto internazionale, spesso ignorato da tali accordi: il divieto, assoluto, di *refoulement*.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

Corte Edu (Ia sez.), sentenza del 30 marzo 2023, [J.A. and Others v. Italy](#), ric. n. 21329/18

Giurisprudenza:

Corte Edu, (Grande Camera), sentenza del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ric. n. 30696/09

Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 15 dicembre 2016, [Khlaifia e altri c. Italia](#), ric. n. 16483/12

Corte Edu, sentenza del 5 aprile 2011, [Rahimi c. Grèce](#), ric. n. 8687/08

Corte Edu, sentenza dell'11 giugno 2009, [S.D. v. Greece](#), ric. n. 53541/07

Corte Edu, sentenza del 26 novembre 2009, [Tabesh v. Greece](#), ric. n. 8256/07

Corte Edu, sentenza del 22 luglio 2010, [A.A. v. Greece](#), ric. n. 12186/08

Corte Edu, sentenza del 21 gennaio 2011, [M.S.S. v. Belgium and Greece](#), ric. n. 30696/09

Corte Edu, decisione del 30 agosto 2022, [Thiam c. l'Italie](#), ric. n. 21329/16

Corte Edu, (Grande Camera), decisione del 20 ottobre 2016, [Muršić c. Croatie](#), ric. n. 7334/13

Corte Edu, decisione del 24 gennaio 2021, [Brega and Others v. Moldova](#), ric. n. 61485/08

Corte Edu, decisione del 21 ottobre 2014, [T. and A. v. Turkey](#), ric. n. 47146/11

Corte Edu, decisione del 15 dicembre 2019, [Gavrilovici v. Moldova](#), ric. n. 25464/05

Corte Edu, decisione del 10 dicembre 2009, [Koktysh c. Ucraina](#), ric. n. 43707/07

Corte Edu, decisione del 16 aprile 2013, [Cășuneanu c. Romania](#), ric. n. n. 22018/10

Corte Edu, (Grande Camera), decisione del 23 febbraio 2012, [Hirsi Jamaa and Others v. Italy](#), ric. n. 27765/09

Corte Edu, decisione del 25 gennaio 2018, [J.R. and Others v. Greece](#), ric. n. 22696/16

Corte Edu, decisione del 5 febbraio 2002, [Čonka v. Belgium](#), ric. n. 51564/99

Corte Edu, (Grande Camera), decisione del 3 luglio 2014, [Georgia c. Russia](#), ric. n. 13255/07

Corte Edu, decisione del 5 dicembre 2014, [Sharifi e altri v. Austria](#), ric. n. 60104/08

Corte Edu, decisione del 20 dicembre 2016, [Shioshvili and Others v. Russia](#), ric. n. 19356/07

Corte Edu, decisione del 30 giugno 2022, [A.I. and Others v. Poland](#), ric. n. 39028/17

Corte Edu, decisione del 30 giugno 2022, [A.B. and Others v. Poland](#), ric. n. 39028/17
Corte Edu, decisione del 18 novembre 2021, [M.H. and Others v. Croatia](#), ric. n. 15670/18 e 43115/18
Corte Edu, decisione dell'8 luglio 2021, [Shahzad v. Hungary](#), ric. n. 12625/17
Corte Edu, decisione del 25 giugno 2020, [Moustahi c. France](#), ric. n. 9347/14
Corte Edu, (Grande Camera), [N.D. e N.T. c. Spagna](#) decisione del 13 febbraio 2020, ric. n. 8675/15 e 8697/15

Dottrina:

M. BENVENUTI, [Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale](#), in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2018
F. CANCELLARO, [Dagli hotspot ai "porti chiusi": quali rimedi per la libertà "sequestrata" alla frontiera?](#), in *Diritto penale contemporaneo*, n. 3/2020
G. FELICI, M. GANCITANO, [La detenzione dei migranti negli hotspots italiani: novità normative e persistenti violazioni della libertà personale](#), in *Sistema Penale*, n. 2/2022
R. CHERCHI, [Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed effetti](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3/2019
A. DI PASCALE, [Respingimento dello straniero e controlli alle frontiere interne ed esterne nel diritto dell'UE](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2020
C. LEONE, [La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/1998](#), in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2017
L. MASERA, [La crimmigration nel decreto Salvini](#), in *Legislazione Penale*, n. 7/2019
G. MENTASTI, [La libertà di corrispondenza nel CPR e la \(mancata\) regolamentazione delle condizioni di trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione](#), in *Sistema penale*, 15 settembre 2021
H. O'BOYLE et al., *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, 2018
F. RONDINE, [Thiam c. l'Italie: il trattenimento presso le zone di transito aeroportuali italiane tra prassi illegittime e vuoti di tutela](#), in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, novembre 2022
F. VASSALLO PALEOLOGO, [Approccio Hotspot in Italia ed "habeas corpus" delle persone migranti](#), in *Giustizia Insieme*, 3 febbraio 2023

Altri materiali:

Alarmphone, [Three thousand people in the Lampedusa hotspot: it is not an emergency, but a political choice!](#), 21 febbraio 2023
ASGI, [Hotspot di Lampedusa, necessario permettere la possibilità di comunicare con l'esterno](#), 10 marzo 2023
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, [Resolution CM/ResDH\(2021\)424](#) del 2 dicembre 2021, *Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Khlaifia and Others against Italy*
Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, [Relazione al Parlamento 2022](#)

Per citare questo contributo: M. PORCHIA, *Condizioni di detenzione e respingimenti collettivi: l'hotspot di Lampedusa al vaglio della Corte EDU*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, aprile 2023.